



COMUNE DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 35 del registro

Seduta del: 30.07.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	18.05.2015	Parere	FAVOREVOLE	Data	18.05.2015
Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Carmine Longo				Il Responsabile di Ragioneria F.to Rag. Lucio Ruggeri			
L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 09.00 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.							
Colafati Giuseppe L.				SINDACO		P	
Borgia Oronzo						A	
De Santis Alessandro						A	
Corvaglia Paolo						P	
Carluccio Giacomo						A	
Orsi Giuseppe Giovanni						P	
Maggio Cirino						P	
Micello Tiziana						P	
De Santis Antonio						A	
Rausa Donato						A	
Gianfreda Aurelio						A	
Zappatore Luigi						P	
Longo Damiano						P	
Presenti 7				Assenti 6			

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Milena Maggio**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Damiano C. Longo**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria l'obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

«Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il regolamento comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/5/2014;

Visto l'art. 9-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, come convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, che riconosce una riduzione pari a due terzi del tributo ai fini TARI e TASI agli italiani, iscritti AIRE, che godono di una pensione erogata dallo stato estero in cui sono residenti;

Ritenuto, in conseguenza, di dover apportare le seguenti modifiche al predetto regolamento comunale sia per la parte TARI che per la parte TASI nel seguente modo:

- a) all'art. 30, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, esclusi i cittadini italiani che godono di una pensione erogata dallo Stato estero in cui risiedono : riduzione del 30 %;*
- b) all'art. 30, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: "*f) abitazione, posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, già titolari di pensione erogata dallo Stato estero in cui sono residenti, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66.67%";*

- c) all'art. 58 è aggiunto il seguente comma: *"2-bis. Sull'abitazione, posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, già titolari di pensione erogata dallo Stato estero in cui sono residenti, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi";*

Ritenuto, nello spirito di favorire le nuove iniziative imprenditoriali da parte di giovani entro i 35 anni di età, di dover apportare la seguente modifica al predetto regolamento nella parte riferita alla TARI:

- a) all'art. 34 viene aggiunto il seguente comma: *"1-bis. Per gli anni 2015 e 2016, in via sperimentale, sono esenti dal pagamento del tributo per i primi 24 mesi dall'avvio dell'attività le imprese individuali di giovani entro i 35 anni di età che avviino una nuova attività nel territorio comunale. Sono escluse dal presente beneficio le attività inerenti le medie e grandi strutture commerciali;"*;

Ritenuto, ancora, al fine di garantire la necessaria disponibilità di cassa, di dover prevedere nel vigente regolamento comunale per la gestione della TARI la seguente modifica:

- a) all'art. 20, dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente comma: *"3-bis. In caso di slittamento del termine di approvazione del bilancio oltre il 28 febbraio dell'anno di competenza, la TARI è riscossa nel seguente modo:*
- *75% della tassa annua, a titolo di acconto, calcolata con le tariffe vigenti nell'anno precedente e suddivisa in numero 3 rate aventi le seguenti scadenze:*
 - 1) *30 maggio;*
 - 2) *30 luglio;*
 - 3) *30 settembre;*
 - *Saldo e conguaglio della tassa annua dovuta, calcolata con le nuove tariffe deliberate per l'anno di competenza, al netto dell'acconto precedentemente richiesto, e pagamento mediante unica rata avente la seguente scadenza:*
 - 1) *30 novembre;"*
- b) all'art. 41 il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero quattro rate con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di maggio, luglio, settembre, novembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."*

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Acquisiti i pareri previsti dall' art. 49 D.Lgs. 267/00;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di apportare al "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" la seguente variazione:

a) all'art. 20, dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente comma: *"3-bis. In caso di slittamento del termine di approvazione del bilancio oltre il 28 febbraio dell'anno di competenza, la TARI è riscossa nel seguente modo:*

- 75% della tassa annua, a titolo di acconto, calcolata con le tariffe vigenti nell'anno precedente e suddivisa in numero 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1) 30 maggio;*
- 2) 30 luglio;*
- 3) 30 settembre;*

- Saldo e conguaglio della tassa annua dovuta, calcolata con le nuove tariffe deliberate per l'anno di competenza, al netto dell'acconto precedentemente richiesto, e pagamento mediante unica rata avente la seguente scadenza:

- 1) 30 novembre;"*

b) all'art. 30, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: *"c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, esclusi i cittadini italiani che godono di una pensione erogata dallo Stato estero in cui risiedono : riduzione del 30 %;*

c) all'art. 30, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: *"f) abitazione, posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, già titolari di pensione erogata dallo Stato estero in cui sono residenti, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66.67%";*

d) all'art. 34 viene aggiunto il seguente comma: *"1-bis. Per gli anni 2015 e 2016, in via sperimentale, sono esenti dal pagamento del tributo per i primi 24 mesi dall'avvio dell'attività le imprese individuali di giovani entro i 35 anni di età che avviino una nuova attività nel territorio comunale. Sono escluse dal presente beneficio le attività inerenti le medie e grandi strutture commerciali;"*

e) all'art. 41 il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero quattro rate con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di maggio, luglio, settembre, novembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."*

f) all'art. 58 è aggiunto il seguente comma: *"2-bis. Sull'abitazione, posseduta dai cittadini italiani iscritti all'AIRE, già titolari di pensione erogata dallo Stato estero in cui sono residenti, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi";*

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000».

UDITA la relazione dell'assessore Giuseppe Orsi, che, trascritta su fogli a parte, si allega al presente atto per farne parte integrante;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.

QUINDI, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 7 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore dei Conti,

- presa visione della proposta di delibera consiliare avente ad oggetto “Approvazione modifiche Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
- Tenuto conto che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- Preso atto che L’Amministrazione Comunale nel formulare le variazioni al regolamento IUC ha osservato scrupolosamente la vigente normativa di riferimento;

esprime parere **favorevole** alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: “Approvazione modifiche Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

Poggiardo 22 luglio 2015

L’Organo di Revisione

Dott. Mario Massaro 

COMUNE di POGGIARDO

Verbale di Seduta Consiliare del 30 Luglio 2015

Punto n. 4 all'O.d.G.

Approvazione modifiche Regolamento comunale per l'applicazione sull'Imposta Unica Comunale (IUC)

PRESIDENTE: Ex Punto 3 attuale Punto 4 all'Ordine del Giorno: *Approvazione modifiche Regolamento comunale per l'applicazione sull'Imposta Unica Comunale (IUC)*. Prego, Assessore Orsi.

ASSESSORE ORSI: Buongiorno e grazie, Presidente. Saluto il Consiglio.

Questa modifica del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, IUC, rientra in quello che è stato deliberato dalla Commissione Consiliare Permanente anche su proposta del Dirigente del Settore Tributi che ringrazio per la puntualità, la serenità e la disponibilità che mostra sempre nel momento in cui viene interpellato, prendendo atto delle parole dette anche dal Presidente del Consiglio, nel senso che ci deve essere collaborazione tra gli uffici, quindi tra l'organo gestionale e l'organo politico. Detto questo e passando nello specifico, visto l'Art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale, IUC, che si compone dell'Imposta Municipale Propria, IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi che si articola per il tributo per i servizi indivisibili, detta TASI, a carico sia del possessore che dall'utilizzatore dell'immobile e nelle tasse sui rifiuti, TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Ritenuto, dopo la discussione avuta all'interno della Commissione Consiliare Permanente, di dover apportare le seguenti modifiche al predetto Regolamento comunale, così come si propone sia per la parte TARI che per la parte TASI nel seguente modo:

- Lettera A, Art. 30 comma 1, la lettera C è sostituita dal seguente: "Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero esclusi i cittadini italiani che godono di una pensione erogata dallo Stato estero in cui risiedono": riduzione del 30%;
- Al Punto B, Art. 30, comma 1 è aggiunta la seguente Lettera F: "Abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE già titolari di pensione erogata dallo Stato estero in cui sono residenti, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso": riduzione del 66,67%.
- Al Punto C, Art. 58 è aggiunto il seguente comma 2 Bis: "Sull'abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all'AIRE già titolari di pensione erogata dallo Stato estero in cui sono residenti, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso" la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.
- Altresì, ritenuto nello spirito di favorire le nuove iniziative imprenditoriali da parte di giovani entro i 35 anni d'età di dover apportare la seguente modifica al predetto Regolamento nella parte riferita alla TARI. Al Punto A all'Art. 34 viene aggiunto il seguente comma 1 Bis: "Per gli anni 2015 e 2016 in via sperimentale sono esentati dal pagamento del tributo per i primi ventiquattro mesi dall'avvio delle attività le imprese individuali di giovani entro i 35 anni di età che avviino una nuova attività nel territorio comunale. Sono escluse dal presente beneficio le attività inerenti le medie e grandi strutture commerciali".
- Ritenuto ancora, al fine di garantire la necessaria disponibilità di cassa di dover prevedere nel vigente Regolamento comunale per la gestione della TARI la seguente modifica: all'Art. 20

dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente comma 3 bis: “In caso di slittamento del termine di approvazione del Bilancio oltre il 28 febbraio dell’anno di competenza, la TARI è riscossa nel seguente modo: 75% della tassa annua a titolo di acconto calcolata con le tariffe vigenti nell’anno precedente e suddivisa in tre rate aventi le seguenti scadenze: la prima il 30 maggio, la seconda il 30 luglio, la terza il 30 settembre; saldo e conguaglio della tassa annua dovuta calcolata con le nuove tariffe deliberate per l’anno di competenza al netto dell’acconto precedentemente richiesto e pagamento mediante unica rata avente la seguente scadenza: 30 novembre”.

- All’Art. 41 il comma 2 è sostituito dal seguente: “Il versamento effettuato per l’anno di riferimento in numero quattro rate con scadenza l’ultimo giorno dei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. È consentito altresì il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”.

In tal senso il Consiglio Comunale propone questa modifica che è stata discussa in sede di Commissione Consiliare Permanente, quindi si chiede di apportare queste modifiche al Regolamento.

PRESIDENTE: Grazie, Assessore Orsi. Ci sono interventi? Stiamo procedendo all’approvazione delle modifiche del Quarto Punto all’Ordine del Giorno.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE: Unanimità

PRESIDENTE: Per l’immediata esecutività.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE: Unanimità

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Damiano C. Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Milena Maggio

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 24.08.2015 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 24.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Milena Maggio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 24.08.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - è divenuta esecutiva il giorno 30.07.2015:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 24.08.2015 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 24.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Milena Maggio
